

# Recenti chiarimenti sul regime del 'realizzo controllato'

**Family Office and Private Client**  
31 luglio 2020



## Uffici

### Milano

Via Vittor Pisani 31, 20124  
T: +39 02 676441

### Ancona

Via I° Maggio 150/a, 60131  
T: +39 071 2916378

### Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131  
T: +39 051 4392711

### Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125  
T: +39 055 261961

### Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121  
T: +39 010 5702225

### Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122  
T: +39 081 662617

### Padova

Piazza Salvemini 2, 35131  
T: +39 049 8239611

### Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124  
T: +39 075 5734518

### Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121  
T: +39 085 4210479

### Roma

Via Adelaide Ristori 38, 00197  
T: +39 06 809631

### Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123  
T: +39 011 883166

### Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138  
T: +39 045 8114111

Con il presente documento si riepilogano sinteticamente i recenti chiarimenti, aventi ad oggetto il regime del 'realizzo controllato', che sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello n. 229/2020 e con il principio di diritto n. 10 del 28 luglio 2020.

## Risposta all'Interpello n. 229 del 2020

Nella risposta all'Interpello n. 229/2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime del 'realizzo controllato' di cui al comma 2-bis dell'art. 177 del TUIR.

Il Decreto Crescita (D.L. n. 34 del 2019) ha infatti aggiunto all'art. 177 del TUIR, il comma 2-bis, che ha introdotto una fattispecie ulteriore rispetto a quella di cui all'art. 177, comma 2 del TUIR, in cui un soggetto conferente può determinare, al ricorrere di determinate condizioni, il reddito derivante dal conferimento di partecipazioni secondo il metodo del 'realizzo controllato', anche qualora la società conferitaria non acquisisca il controllo della società conferita.

In particolare, il comma 2-bis prevede che il regime del 'realizzo controllato' trovi anche applicazione quando, congiuntamente:

- le partecipazioni conferite siano 'partecipazioni qualificate', ovvero rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
- le partecipazioni siano conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente.

Data l'espressione 'dal conferente' presente nella norma, i primi commentatori della novella in oggetto si sono da subito chiesti se fosse applicabile anche in presenza di più soggetti conferenti le cui partecipazioni, se considerate nel loro complesso, integrassero entrambi i presupposti richiesti dal sopramenzionato comma 2-bis.

L'Agenzia delle Entrate infatti, con riferimento al regime del 'realizzo controllato' di cui al comma 2 dell'art. 177 del TUIR, ha espressamente ammesso la possibilità che il requisito del controllo possa essere validamente integrato anche qualora l'acquisto delle partecipazioni, in capo alla conferitaria, provenga da più soci titolari di quote della società conferita (a condizione tuttavia che l'acquisto delle partecipazioni avvenga *uno actu* e rientri pertanto nell'ambito di un disegno unitario).

Tuttavia, con la risposta all'interpello n. 229/2020, sulla base di una rigorosa interpretazione letterale del comma 2-bis dell'art. 177 del TUIR, l'Agenzia ha escluso che la medesima interpretazione trovi applicazione anche con riferimento al comma 2-bis.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha osservato che, facendo il comma 2-bis riferimento al soggetto 'conferente' (e non ai soggetti conferenti), si deve ritenere che il legislatore abbia voluto favorire la costituzione di holding esclusivamente unipersonali per la detenzione di partecipazioni qualificate, non essendo pertanto ricompresi nell'ambito di applicazione del comma 2-bis i conferimenti plurimi.

### Principio di diritto n. 10 del 28 luglio 2020

Nel documento di prassi in oggetto, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcune utili delucidazioni in merito al regime del 'realizzo controllato' di cui all'art. 177, comma 2 del TUIR che, in deroga a quanto previsto dall'art. 9 del TUIR, consente al conferente di determinare il reddito connesso all'operazione di conferimento in base alla corrispondente quota di patrimonio netto formatosi nella società conferitaria a seguito dell'operazione.

Nello specifico, la fattispecie al vaglio dell'Agenzia delle Entrate riguardava un'operazione di offerta pubblica di scambio volontaria, regolata dagli artt. 102 e 106, comma 4 del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF), per effetto della quale la società conferitaria acquisiva (o integrava) il controllo nei confronti della società scambiata.

In primo luogo, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, qualora un'operazione di conferimento integri i presupposti per l'applicazione del regime del 'realizzo controllato' di cui all'art. 177, comma 2 del TUIR, il contribuente debba determinare il reddito secondo tale regime, che rappresenta il 'regime naturale', essendo preclusa la possibilità di determinare il reddito secondo quanto disciplinato dall'art. 9 del TUIR.

In secondo luogo, l'Amministrazione finanziaria ha osservato che il regime del 'realizzo controllato' non trova applicazione nel caso in cui dal confronto tra il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita e la frazione di incremento di patrimonio netto della società conferitaria emerga una minusvalenza in capo al soggetto conferente. In tal caso occorre determinare il reddito (ovvero la minusvalenza) derivante dal conferimento facendo riferimento al criterio del valore normale di cui all'art. 9 TUIR.

In ogni caso, l'Agenzia ha precisato che le partecipazioni non rientranti nel regime del 'realizzo controllato', perché minusvalenti, rilevano comunque ai fini della verifica dell'acquisizione del controllo di diritto richiesta dall'art. 177, comma 2.

Con riferimento ai soggetti che redigono il bilancio secondo i principi IAS/IFRS, l'Agenzia ha chiarito che, nonostante in base allo IAS 32 i costi connessi ad operazioni sul capitale (quali ad esempio spese di registro, compensi a consulenti legali) vadano imputati in diminuzione del patrimonio netto, le voci di patrimonio netto rilevanti ai fini dell'art. 177, comma 2, del TUIR sono costituite dalle sole poste contabili direttamente formate a fronte delle partecipazioni conferite, quali aumento di capitale sociale e sovrapprezzo.

Da ultimo l'Amministrazione finanziaria si è soffermata sulla fattispecie in cui ricorrano i presupposti per l'applicazione del criterio del valore normale, il conferimento sia proporzionale e avvenga in favore di società quotate. A tal proposito, l'Agenzia ha osservato che il corrispettivo realizzato dal conferente deve essere individuato nel maggiore tra il valore normale delle azioni conferite, rilevato al momento del regolamento dell'operazione, e il valore normale delle azioni ricevute, pari alla media aritmetica dei prezzi delle medesime azioni rilevati nell'ultimo mese antecedente la data di regolamento.

## Contatti

### Studio Associato - Consulenza legale e tributaria

#### Antonio Deidda

Partner  
Family Office and  
Private Client

E: [adeidda@kpmg.it](mailto:adeidda@kpmg.it)  
T: +39 02 6764 4762

#### Tomaso de Simone

Partner  
Family Office and  
Private Client

E: [tdesimone@kpmg.it](mailto:tdesimone@kpmg.it)  
T: +39 06 8096 3552

[kpmg.com/it](http://kpmg.com/it)

[kpmg.com/it/socialmedia](http://kpmg.com/it/socialmedia)

[kpmg.com/app](http://kpmg.com/app)



Family Office and Private Client News / 31 luglio 2020

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International Cooperative ("KPMG International").

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.